



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 03/07/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 16 giugno 2003, n. 225

Autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località Grotte del Comune di Castellana Grotte di pertinenza della ASL BA/5 ai sensi della L. 362/91, art. 6 - Stagione estiva 2003. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 6 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle APT provinciali, la deliberazione della Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa APT.

Il Comune di Castellana Grotte (BA) con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 08.05.2003 ha richiesto a questo Assessorato per la stagione estiva 2003 l'autorizzazione all'apertura di un nuovo dispensario farmaceutico stagionale nella località turistica denominata Grotte sostenendo che la località interessata è di notevole rilevanza turistica in quanto nella zona insistono degli insediamenti abitativi stanziali oltre a numerose strutture alberghiere, servizi di ristorazione e il Museo Speleologico nonché l'ingresso delle grotte.

Il Sindaco del Comune interessato con nota prot. n. 8830 del 13.05.2003 ha inviato la richiesta di autorizzazione all'istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale in detta località.

L'A.P.T. della Provincia di Bari con nota prot. n. 296 del 16.04.2003, esprimendo parere favorevole, ha indicato le presenze turistiche registrate negli esercizi ricettivi nell'anno precedente, registrando un movimento di arrivi di n. 50.008 e di presenze n. 97.827.

La ASL BA/5, su sollecitazione di questo ufficio, n. 6, con nota prot. n. 248/SF del 3.6.2003 ritiene necessaria l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale in località Grotte.

Il suddetto dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposta e verifica ispettiva da parte della ASL BA/5, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia del relativo verbale d'ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Si propone di autorizzare l'apertura del dispensario stagionale per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2003 nella località innanzi specificata.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento, non comporta oneri a carico del Bilancio, Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazione.

Il Dirigente dell'Ufficio 06

Dr. Enrico Manno

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risorse istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 65 della L.R. 4 Febbraio, 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di autorizzare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99. pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, l'apertura del nuovo dispensario, farmaceutico, stagionale nel comune di Castellana Grotte (BA) in località "Grotte"

compreso nel territorio della ASL BA/5, dal 15 giugno al 15 settembre 2003:

Di incaricare la ASL BA/5 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza del suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Assessorato copia del relativo verbale d'ispezione.

Di autorizzare il Sindaco del comune di Castellana Grotte all'affidamento della gestione' del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con le note assessorili prot. n. 24/8968/524/15 del 17.4.97, 24/5700/15 del 19.3.02 e prot. 24/5210/6 del 17.3.03.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato al sindaco del Comune interessato e al Direttore Generale della ASL BA/5.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Silvia Papini
